



COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA
04014 - Piazza Indipendenza, 1 - P.I.: 00321860595

Publicato all'Albo On Line
dal 12.03.2020 al 03.04.2020

ORDINANZA N. 8 del 12 Marzo 2020

OGGETTO: Per la sospensione del mercato settimanale dal 13.03.2020 al 03.04.2020

Periodo di validità:
DAL 12.03.2020 AL 03.04.2020

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020 avente ad oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO IL DPCM dell'11 Marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano, su tutto il territorio nazionale, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;

CONSIDERATO che il mercato settimanale, anche nella giornata del venerdì, costituisce un importante elemento attrattore di un numero rilevante di presenze, proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione che il mercato rappresenta;

DATO ATTO che, per la particolare caratteristica aggregativa del mercato, risulta impossibile garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone presenti tra i banchi di vendita ed il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale;

RITENUTO che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;

VISTI :

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- Gli art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

- Lo statuto comunale

ORDINA

Il divieto di svolgimento del mercato settimanale, dal 13.03.2020 al 03.04.2020,

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DEMANDA

di trasmettere la presente ordinanza a:

- Agli Operatori del Mercato Settimanale;
- Al Settore Servizi alla Persona ;
- Settore Ambiente e Sanità;
- Settore Polizia Locale – Sede
- Comando Stazione Carabinieri – Pontinia
- Associazione di Categoria maggiormente rappresentative

• Al Messo Comunale per l'affissione al'Albo Pretorio, per ~~10~~ giorni consecutivi, la realizzazione di pubblici avvisi e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Pontinia;

Pontinia, 12 marzo 2020



IL SINDACO
Ing. Carlo Medici

Publicato all'Albo On Line
da 12.03.2020 al 03.04.2020

